



REGOLAMENTO ACCESSO AGLI ATTI

PREMESSA

Il presente regolamento disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi detenuti dall'Ordine dei Fisioterapisti, in conformità alla normativa vigente in materia di trasparenza e accesso agli atti.

Art. 1 Accesso agli atti secondo le modalità, i tempi ed i termini di cui alla legge 241 del 1990

L'accesso agli atti e documenti amministrativi si concretizza nel potere/diritto degli interessati di richiedere, di prendere visione ed, eventualmente, ottenere copia dei documenti amministrativi (ai sensi dell'art. 22 della legge 241/90). Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse diretto, concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi".

Ai sensi dell'art. 22 della legge 241/90 con modifica e integrazione della legge 15/2005 è considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse.

E' possibile invocare l'accesso agli atti di cui alla legge 241/90:

- ⇒ per ottenere copia o visionare un atto amministrativo (circolare interna, regolamento, ecc.);
- ⇒ per avere, in generale, un pronunciamento formale da parte di una Pubblica Amministrazione fondamentale per poter conoscere i motivi che hanno indotto l'amministrazione a prendere un provvedimento, verificarli ed eventualmente smentirli;
- ⇒ per sollecitare una risposta da parte dell'amministrazione;
- ⇒ per acquisire informazioni relative ad un procedimento amministrativo;
- ⇒ per conoscere i presupposti, le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione;
- ⇒ per conoscere i criteri di gestione delle pratiche.

Art. 2 Modalità di accesso (ex DPR 352/92)

A) accesso informale:

Si esercita mediante una richiesta tramite email indirizzata a: siciliaorientale.ofi@fnofi.it

B) accesso formale:

L'istanza di accesso può essere avanzata per iscritto, inviandola tramite raccomandata A/R alla sede amministrativa dell'Ordine sito in via Odorico da Pordenone n. 5 - 95128 Catania, oppure inviandola tramite posta elettronica certificata (Pec) a: siciliaorientale.ofi@pec.fnofi.it. La richiesta deve indicare in modo chiaro e specifico i documenti di cui si chiede l'accesso e la motivazione dell'interesse.

Art. 3 Legittimati all'accesso

Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato da tutti i soggetti che dimostrino di avere un "interesse giuridicamente rilevante" nei confronti dell'atto oggetto del diritto di accesso.

Art. 4 Esercizio del diritto di accesso

Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla legge 241/90. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.



Art. 5 Esame delle Richieste

L'Ordine esamina la richiesta entro 30 giorni dal ricevimento, verificando la legittimità del richiedente e l'esistenza dei documenti richiesti. In caso di incompletezza della domanda, il richiedente sarà invitato a fornire le informazioni necessarie.

Art.6 Rifiuto – differimento – limitazione accesso

Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 dalla Legge 241/90 e debbono essere motivati.

Art.7 Silenzio rigetto

Nel termine di trenta giorni dalla richiesta l'OFI deve evadere la richiesta di accesso agli atti, in caso di comunicazione ai controinteressati, come regolata dal successivo art. 9, tale termine viene sospeso in pendenza dei termini concessi al controinteressato.

Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il richiedente può presentare ricorso al (TAR) tribunale amministrativo regionale entro 60 gg.

Art.8 Giurisdizione controversie accesso atti

Le controversie relative all'accesso ai documenti amministrativi sono disciplinate dal codice del processo amministrativo.

Art. 9 Comunicazione ai controinteressati

L'OFI, cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera c), della legge 241/90, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che siano in possesso di indirizzo PEC. Si devono intendere "controinteressati" tutti i soggetti individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dal diritto di accesso vedrebbe compromesso il proprio diritto alla riservatezza. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione da parte del controinteressato.

Art.10 Norme applicabili

Per l'Accesso agli atti trovano applicazione, per quanto compatibili con l'attività amministrativa realizzata dall'OFI, le disposizioni rilevanti di cui alla legge 241 del 1990.

Art. 11 Tutela dei Dati Personali

Nell'esercizio del diritto di accesso, devono essere rispettate le disposizioni in materia di protezione dei dati personali. L'Ordine adotterà tutte le misure necessarie per garantire che i dati personali non vengano trattati in modo non conforme.

Art. 12 Norme Finali

Il presente regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione e viene pubblicato sul sito ufficiale dell'Ordine dei Fisioterapisti.

Il documento è stato redatto in data 27-12-2024

Approvato dal Consiglio Direttivo dell'OFI di Catania Ragusa Siracusa il 27-12 -2024 verbale n. 12,

delibera n. 160 del 27-12-2024.